Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 05/05/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 18.11.2009 ha stipulato un contratto di finanziamento (in atti) da rimborsare in 96 rate mensili mediante la cessione del quinto dello stipendio; in data 31.12.2011 ha estinto anticipatamente detto prestito col pagamento di 24 rate (circostanza risultante da conteggio estintivo, agli atti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi; in data 10.11.2020 ha quindi proposto reclamo nei confronti dell'intermediario, il quale vi ha dato riscontro negativo.
Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (trattasi di agente in attività finanziaria). Il conteggio estintivo evidenzia un rimborso di Euro 141,12 a titolo di parziale retrocessione delle commissioni di gestione.
Parte ricorrente domanda la restituzione della quota di oneri non maturata in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito per complessivi Euro 3.099,10 ovvero (testualmente) "la diversa e più opportuna somma che vorrà riessere calcolata", in ragione (ancora testualmente) delle "commissioni tutte: finanziarie e accessorie, oneri assicurativi", nonché la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del prestito.
Nelle sue controdeduzioni l'intermediario resistente, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia secondo quanto riferito da parte ricorrente, ha rilevato l'improcedibilità del ricorso per difetto di potere rappresentativo in capo al

procuratore del cliente in sede di reclamo; ha escluso la rimborsabilità del compenso corrisposto all'agente, rilevando la natura *up front* della relativa commissione e documentando il conferimento dell'incarico; ha eccepito la natura *up-front* delle c.d. "spese varie"; ha svolto considerazioni in merito alla non applicabilità della decisione *Lexitor* alla controversia in oggetto, specificando di aver sempre operato conformemente alle disposizioni normative vigenti; ha confermato la disponibilità a riconoscere al cliente l'importo complessivo di Euro 1.762,31, di cui Euro 1.678,16 a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie (al netto del corrispettivo dell'agente e di quanto già riconosciuto in conto estintivo, vale a dire Euro 141,12) ed Euro 84,15 a titolo di rimborso degli oneri assicurativi; oltre agli interessi legali e alle spese, pari a Euro 20,00, di proposizione del ricorso. Ha pertanto chiesto in via preliminare di dichiarare il ricorso irricevibile; nel merito e in via principale, di rigettare il ricorso reputando adeguato il rimborso proposto; in via subordinata, di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

In via preliminare occorre statuire sull'eccezione di parte resistente secondo cui il ricorso sarebbe irricevibile per carenza di poteri rappresentativi in capo al soggetto sottoscrittore del reclamo; in particolare farebbe difetto l'autenticazione della firma di parte ricorrente, non essendo il procuratore abilitato ad autenticarla, in quanto non avvocato.
L'eccezione non è accoglibile già *prima facie*, per non essere richiesta, secondo le vigenti "Disposizioni" procedurali-ABF, alcuna autenticazione di firma in sede di reclamo (fra le molte, ABF, Coll. Milano n. 14579/19; e ABF, Bologna n. 2601/19). L'*iter* propedeutico alla presentazione del ricorso – come d'altro canto il ricorso stesso – è anzi ispirato all'informalità, in accordo alle linee-guida di una procedura che è già nel suo complesso scevra da oneri e vincoli particolari. In questo contesto assumerebbe comunque portata sanante il riscontro (agli atti) dato al reclamo dall'intermediario, il quale, accettando d'interloquire sul merito nella fase prodromica all'apertura della vertenza dinanzi a questo Arbitro, dimostra di non patire nocumento alcuno dall'eventuale ed ipotetica carenza di potere in capo al soggetto reclamante in nome e per conto altrui; e conferma che il reclamo, anche a dispetto della doglianza, ha comunque raggiunto lo scopo per cui è previsto all'interno dell'*iter* (ABF, Coll. Palermo n. 6304/20). È dunque assodata, sotto il profilo eccepito, la procedibilità del presente ricorso.
Quanto alle voci di costo di cui parte ricorrente domanda la parziale restituzione, perché non maturate a favore dell'intermediario all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, si osserva quanto segue. Mentre gli oneri erariali (per Euro 16,43) secondo l'orientamento condiviso dei Collegi ABF non sono retrocedibili, le commissioni finanziarie, le spese di notifica e postali e gli oneri assicurativi, secondo orientamento parimenti condiviso, hanno natura ricorrente, essendo deputati a remunerare attività bancarie continuative e destinate ad accompagnare il rapporto lungo tutto l'arco del suo svolgimento. Natura *up-front* spetta invece alla commissione agente, commissione che alla luce del testo contrattuale e degli orientamenti adottati da questo Arbitro su clausole di identico o analogo tenore, remunera attività destinate ad esaurirsi con la concessione del prestito.
Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato […] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla

quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.
Inoltre la recente ABF, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".
In piena adesione ai predetti princìpi, tutte le voci di costo sopra richiamate sono dunque ripetibili; e in considerazione di ciò parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella, tenuto conto delle restituzioni già intervenute e dimostrate in atti:

rate pagate	24	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				3.808,10	Recurring	75,00%	2.856,08	141,12	2.714,96
Commissioni agente				1.382,40	Upfront	57,97%	801,31		801,31
Spese notifica e postali				400,00	Upfront	57,97%	231,86		231,86
Oneri assicurativi				112,20	Recurring	75,00%	84,15		84,15
			Totale	5.702,70					3.832,27

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato non coincide con la minore somma richiesta da parte ricorrente (vale a dire Euro 3.099,10), ma avendo detta parte adoperato, in sede di formulazione della domanda, l'espressione aperta "o la diversa e più opportuna somma che vorrà riessere calcolata", quella minor somma non agisce da limite al potere-dovere decisorio di questo Collegio.
Spettano a parte ricorrente gli interessi legali sulle somme ripetute dalla data del reclamo (cfr. ABF, Coll. coord. n. 6167/14, ma prima ancora n. 5304/13).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.832,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA